

SINTESI

Causa De Blasi c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 1595/02)

(constatazione di violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in materia di protezione della proprietà, dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 CEDU in materia di libertà di circolazione, e degli articoli 6, 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto ad un equo processo, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 1 (*protezione della proprietà*) del Prot. n. 1, dell'art. 2 (*libertà di circolazione*) del Prot. n. 4, e degli artt. 6 (*diritto ad un equo processo*), 8 (*libertà di corrispondenza*) e 13 CEDU (*diritto ad un ricorso effettivo*). In particolare, il ricorrente lamentava che: a seguito della pronuncia di fallimento era stato privato dei suoi beni; la corrispondenza a lui indirizzata era stata consegnata al rappresentante; non si era potuto allontanare dal luogo di residenza; la durata della procedura fallimentare era stata eccessiva; l'ordinamento giuridico italiano non offriva mezzi di ricorso efficaci avverso la durata delle interdizioni conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Decisione. La Corte ha constatato che la durata della procedura fallimentare, pari a circa 10 anni, ha portato alla rottura del giusto equilibrio che deve sussistere tra l'interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e gli interessi individuali del richiedente, consistenti nella pretesa al rispetto dei propri beni, della libertà di corrispondenza e della libertà di circolazione.

Avendo rilevato che le ingerenze esercitate nei diritti e nelle libertà del ricorrente erano del tutto sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 6, par. 1, dell'art. 1, Prot. 1 e degli artt. 8 e 2 del Prot. n. 4, nonché dell'art. 13 CEDU.

La Corte ha inoltre ritenuto che, in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle interdizioni in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione, l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata del richiedente è incompatibile con la Convenzione.

Pertanto, ha dichiarato la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU.

A titolo di equa riparazione, ha riconosciuto al ricorrente la somma di €13.000,00 per danni morali e di €2.000,00 per le spese.

